CAMERA DEI DEPUTATI N. 3080-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

(RELATORE **VERONESI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 dicembre 1952 *(Stampato n. 1786)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(CAMPILLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 dicembre 1952

—

Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G. R. A.)

Presentata alla Presidenza il 6 marzo 1953

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Gestione raggruppamenti autocarri (G. R. A.) ebbe ad assolvere nel primo dopoguerra un'importante funzione rimediando parzialmente alla grave carenza dei trasporti ferroviari.

Col rapidissimo sviluppo del sistema privato dei trasporti su strada e con la non meno rapida ricostruzione delle ferrovie, cessarono per la G. R. A. i motivi che ne avevano giustificata l'istituzione.

Tuttavia, per la sperimentata resistenza alla soppressione di tutti gli enti che fanno capo direttamente o indirettamente allo Stato, anche la G. R. A. ha continuato a sopravvivere alla regione della sua esistenza, pure riducendo lentamente i propri organici.

S'è venuto così formando un disavanzo notevolissimo che ogni giorno s'incrementa di circa quattro milioni.

Il più elementare senso di responsabilità per un'oculata spesa del pubblico denaro consiglia dunque di procedere senza indugi alla soppressione dell'ente.

Su questa opportunità non c'è stata alcuna voce discorde in commissione.

Ci sono state invece preoccupazioni, comprensibili ed umane, perché la soppressione provocasse i minori mali al personale ancora in forza (poco più di 900 persone).

Le provvidenze previste dal disegno di legge sono di due specie:

a) assorbimento, almeno parziale, del personale che abbia i requisiti necessari nelle Ferrovie, nell'ispettorato generale per le motorizzazione e nel Ministero delle poste e telecomunicazioni.

La Commissione, a maggioranza, ha rilevato di non poter variare la tabella allegata al disegno di legge in quanto, per un verso non si possono caricare di eccessivo personale le amministrazioni interessate e per l'altro verso s'è fatto presente che la tabella con 915 posti era stata compilata quando il personale era ancora di 1800 unità circa (il disegno fu presentato nel luglio 1951). Essa è rimasta invariata benché il personale in forza sia sceso a circa 900 unità. Tenendo conto di quello licenziato dopo il 1° gennaio 1952 (articolo 10) il personale che può concorrere ai posti è formato da circa 1290 elementi.

Le riduzioni sono avvenute per volontario sfollamento o per licenziamento; parte del personale ha trovato posto presso aziende tramviarie urbane e parte sta organizzandosi in cooperative per continuare localmente in proprio l'attività di trasporto (i centri interessati da queste iniziative sono quelli di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Como e Udine).

b) l'altro provvedimento in favore del personale è rappresentato da una straordinaria indennità per gli elementi che non verranno assorbiti (articolo 11). La Commissione ha ritenuto opportuno di raddoppiare l'entità della cifra proposta nel disegno di legge. Tale decisione, che è stata quasi la contropartita per il negato aumento dei posti messi a disposizione, tende a favorire l'esodo volontario facilitando nel contempo le iniziative di lavoro cooperativo di cui si è fatto cenno sopra. Infatti le maggiori indennità potranno facilitare l'acquisto del materiale da parte dei dipendenti della G. R. A. che devono essere preferiti nelle alienazioni come prevede l'articolo 4.

Il maggiore onere derivante dall'aumento dell'indennità straordinaria non è esattamente valutabile non potendo sapere *a priori* quanti saranno i dipendenti assorbiti dalle amministrazioni statali. Si deve ritenere che esso possa essere contenuto nella rilevantissima cifra prevista necessaria per la liquidazione. Inoltre, ad una maggiore spesa immediata, farà riscontro una spesa minore per personale assorbito.

La Commissione raccomanda l'accoglimento delle proposte variazioni nonché la sollecita approvazione del provvedimento.

VERONESI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

La gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) di cui al decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 321, è posta in liquidazione.

Alla liquidazione, che ha inizio con l'entrata in vigore della presente legge, provvede un Commissario, da nominarsi con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 2.

Il Commissario provvede alla liquidazione della G.R.A. secondo un piano da lui predisposto ed approvato dal Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Il Collegio dei revisori della G.R.A. resta in carica fino al termine della liquidazione per esercitare le funzioni spettantigli a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 321, sull'attività del Commissario.

Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, sarà stabilito il termine, entro il quale devono essere compiute le operazioni di liquidazione, avuto riguardo alla importanza di esse. Tale termine potrà essere prorogato nello stesso modo; ma complessivamente non potrà essere accordato per il compimento delle operazioni di liquidazione un termine superiore a nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con la chiusura della liquidazione e comunque non oltre il termine come sopra specificato la G.R.A. è soppressa. Le vertenze giudiziarie e non giudiziarie non definite alla data della soppressione della G.R.A. vengono proseguite nei riguardi dei terzi dal Ministero dei trasporti, sul cui bilancio faranno carico gli eventuali relativi oneri.

Alla chiusura della liquidazione, il Commissario deve presentare, al Ministero dei trasporti ed a quello del tesoro, il conto della liquidazione medesima, con una relazione illustrativa accompagnata da un rapporto del Collegio dei revisori.

ART. 3.

La vigilanza sull'attività di liquidazione del Commissario sarà esercitata dai Ministeri dei trasporti e del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Le disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 502, sono applicabili anche per quanto concerne l'alienazione dei materiali e dei beni non provenienti dalle Autorità alleate.

A parità di condizioni sono preferite, nelle alienazioni, le Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e i dipendenti della G.R.A., singoli o raggruppati in cooperative, consorzî e società.

Gli articoli 2 e seguenti del citato regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 502, sono abrogati.

Al primo acquirente di autocarri idonei alla circolazione ed adibiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 321, al servizio della gestione raggruppamenti autocarri, può essere rilasciata, in deroga ai contingenti numerici provinciali previsti dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349 e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, l'autorizzazione provvisoria al trasporto di merci per conto di terzi.

L'autorizzazione devè essere richiesta entro sei mesi dalla data di annotazione del trasferimento di proprietà nel registro della Prefettura.

ART. 4.

Identic.

ART. 5.

Per le necessità della liquidazione il Commissario può anche avvalersi dei proventi derivanti dalla vendita di materiali e beni e ricorrere, ove sia indispensabile e previa autorizzazione del Ministero del tesoro di concerto con quello dei trasporti, a finanziamenti bancarî.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Il Commissario, per l'attività di liquidazione, può avvalersi del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Le attività residue eventualmente risultanti dalla liquidazione della G.R.A. sono devolute allo Stato. Qualora invece le attività non siano sufficienti ad estinguere le passività, il relativo onere residuo è posto a carico dello Stato. Durante lo svolgimento della liquidazione il Ministero del tesoro può, nei casi di inderogabile necessità ed in base alle situazioni patrimoniali ed economiche della liquidazione, anticipare, su richiesta del Commissario governativo e del Ministero dei trasporti, fondi per il pagamento delle passività.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Il personale dipendente dalla G.R.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa dall'impiego o dal lavoro alla data stessa, salvo quanto è disposto nel successivo comma, ed è ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che gli compete alla data medesima a norma delle disposizioni di legge e di contratto vigenti.

Per l'espletamento delle operazioni di liquidazione, il Commissario può trattenere provvisoriamente in servizio, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero del tesoro, il personale riconosciuto strettamente indispensabile.

Il personale trattenuto a norma del precedente comma è ammesso a fruire del trattamento di licenziamento di cui al primo comma del presente articolo alla chiusura delle operazioni di liquidazione o all'atto del suo licenziamento, qualora questo avvenga durante le predette operazioni perché non più necessario il suo ulteriore trattenimento in servizio.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Il personale di cui al precedente articolo 8 può chiedere, entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti, in qualità di impiegato non di ruolo presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o in qualità di agente straordinario presso la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato o presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti numerici stabiliti dall'allegata tabella per ciascuna Amministrazione e per le singole categorie e qualifiche.

L'assunzione è subordinata al possesso da parte dei richiedenti del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni concernenti rispettivamente il personale statale non di ruolo ed il personale straordinario delle Ferrovie dello Stato ed all'accertamento di una particolare idoneità da effettuarsi da apposite Commissioni nominate, per ciascuna delle Amministrazioni interessate, dal Ministro competente e composte da non più di cinque membri scelti rispettivamente tra i funzionarî di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dalle Ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

In deroga alle citate vigenti disposizioni possono aspirare al passaggio nelle ammini-

ART. 9.

Identico.

Identico.

In deroga alle citate vigenti disposizioni possono aspirare al passaggio nell'ammini-

strazioni statali quei dipendenti della G.R.A. che all'atto dell'assunzione alla G.R.A. non avessero superato il 45° anno di età.

Al personale che verrà assunto per effetto del presente articolo si applicheranno le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitorî istituiti dal decreto legislativo medesimo.

Ai fini stessi, l'anzianità prescritta decorrerà dalla data di assunzione alle dipendenze del Ministero dei trasporti e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In corrispondenza alle assunzioni del personale alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, previste dal precedente primo comma, sarà lasciato scoperto un pari numero di posti nei gradi iniziali dei singoli ruoli.

ART. 10.

Le provvidenze previste nel precedente articolo 9 si estendono anche al personale licenziato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ma posteriormente al 1° gennaio 1952, purché esso faccia domanda di fruirne nei termini e con le modalità indicate dall'articolo stesso.

L'accettazione della domanda importerà la restituzione di quanto eventualmente percepito in aggiunta al normale trattamento di licenziamento a norma delle disposizioni di legge e di contratto vigenti.

ART. 11.

Al personale di cui al precedente articolo 8 che non sarà assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti nel termine previsto dal precedente articolo 9, oltre al normale trattamento di licenziamento a norma delle disposizioni di legge e di contratto vigenti, è concessa, se trattisi di personale impiegatizio, una indennità pari a sei mensilità dello stipendio e delle altre indennità accessorie nelle misure spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge e, se trattisi di personale salariato, una indennità pari a 180 giornate della paga e delle altre indennità accessorie nelle misure spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

Alla copertura, agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in 3.500 milioni di lire, sarà provveduto mediante

strazione delle ferrovie dello Stato quei dipendenti della G. R. A. che all'atto dell'assunzione alla G. R. A. non avessero superato il 45° anno di età.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Al personale di cui al precedente articolo 8 che non sarà assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti nel termine previsto dal precedente articolo 9, oltre al normale trattamento di licenziamento a norma delle disposizioni di legge e di contratto vigenti, è concessa, se trattisi di personale impiegatizio, un'indennità pari a dodici mensilità dello stipendio e delle altre indennità accessorie nelle misure spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge e, se trattisi di personale salariale, una indennità pari a 360 giornate della paga e delle altre indennità accessorie nelle misure spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

Identico.

prelievo e versamento al bilancio dell'entrata dello Stato di una quota di uguale importo dal fondo accantonato presso la Tesoreria centrale denominato « Ministero del tesoro – Gestione viveri importati ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprî decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

I. — *Ferrovie dello Stato.*

Sottocapo delle Stazioni	75
Aiuto macchinista	150
Capo tecnico di III classe	35
Manovale	120
Cantoniere	420
Totale . . .	800

II. — *Ispettorato generale M.C.T.C.*

Giornalieri di I categoria	6
» » II »	27
» » III »	37
» » IV »	30
Totale . . .	100

III. — *Ministero delle poste e telecomunicazioni.*

Giornalieri di IV categoria	15

TABELLA

Identico.